



CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto

ORIGINALE

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 82 del 25/11/2021

OGGETTO

**TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI) PER L'ANNO 2021 E CONTESTUALE
VARIAZIONE DI BILANCIO 2021/2023, ANNUALITA' 2021**

L'anno **2021**, il giorno **25** del mese di **Novembre** alle ore **15.30** con prosiegua, in Martina Franca, il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica, si è riunito in modalità mista ai sensi e per gli effetti del DPCM del 24/03/2020 e dell'articolo 21, comma 12 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, sotto la Presidenza di **BUFANO Donato** e con l'assistenza del Segretario Generale **Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia**.

Fatto l'appello nominale dei consiglieri, risultano

1	BUFANO Donato	SI	13	PIZZIGALLO Eligio	NO
2	MARSEGLIA Arianna	SI	14	MARANGI Giulietta	NO
3	CASTRONUOVO Pasqualina	SI	15	CHIARELLI Giuseppe	NO
4	LUPOLI Alba Maria	SI	16	MUSCHIO SCHIAVONE Michele	NO
5	LAFORNARA Antonio Filomeno	SI	17	BASTA Giovanni	SI
6	CERVELLERA Giuseppe	SI	18	PULITO Giuseppe	NO
7	DONNICI Vittorio	SI	19	D'IGNAZIO Pasqua	NO
8	CRAMAROSSA Vito	SI	20	BELLO Mauro	SI
9	VINCI Paolo	SI	21	CONSERVA Giacomo	NO
10	LASORTE Anna	SI	22	MAGGI Marianna	NO
11	MARANGI Maria	SI	23	ANGELINI Vincenzo	NO
12	CONVERTINI Elena	SI	24	SALAMINA Angelita	NO

In totale n. **14** consiglieri presenti su n. **24** in carica al Comune.

E' presente il **Sindaco Dott. ANCONA Francesco**.



CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

**Oggetto: TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI) PER L'ANNO 2021 E
CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO 2021/2023, ANNUALITA' 2021**

II CONSIGLIO COMUNALE

RIFERISCE L'ASSESSORE Annunziata CONVERTINI, sulla base dell'istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Settore II Programmazione Finanziaria – Tributi – Personale – Appalti e contratti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis T.U.E.L. D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.

Richiamata la legge di stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013 per la parte relativa alla regolamentazione della tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Dato atto che per la determinazione delle tariffe e' stato adottato il metodo normalizzato di cui al D.P.R.158/1999 e che le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

Richiamati gli articoli del titolo IV del Regolamento TARI riguardanti le diverse tipologie di riduzioni ed esenzioni tariffarie;

Visti:

- L'art. 1 comma 1 della L. 481/1995:
- L'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificatamente:
 - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di

investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;

- “.... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”;

Richiamate:

- La Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31.10.2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, e in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione” il quale prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal Gestore, secondo quanto previsto dal MTR, sia poi *validato “.....dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.....”*, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che.... *“....verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa”*, in caso positivo, procedere all’approvazione;
- La Deliberazione n. 52/2020/rif del 03.03.2020 di ARERA, rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’Ente territorialmente competente”*;

Dato atto che:

- All’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Martina Franca risulta definito e operativo l’Ente di Governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del D.L. 139/2011, convertito con modificazioni dalla L. 149/2011 denominato AGER;

Preso atto che:

- con nota acquisita al prot. n. 46193 del 29.07.2021 è pervenuta da parte dell’AGER, agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti , il provvedimento n. 309 del 28.07.2021, col quale è stato validato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 redatto dal soggetto gestore del servizio MONTECO srl, successivamente integrato dai dati di competenza comunale allegato A al presente provvedimento,
- ai sensi dell’art. 6.3 dell’all. A della Delibera 443/2019/R/rif del 31.10.2019 “....i prezzi risultanti dal PEF finale validato dall’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che

possono essere applicati agli utenti dei servizi- e quindi assumono piena ed immediata efficacia- fino all'approvazione da parte dell'Autorità...".

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del congruaggio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019;

Atteso che la notifica di validazione del PEF da parte di AGER avvenuta solo in data 29.07.2021, non ha consentito la predisposizione nonché la relativa approvazione dei deliberati relativi alla presa d'atto del PEF ed approvazione delle TARIFFE TARI 2021 nei termini di legge;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 4.2. della richiamata deliberazione n. 433/2019 ARERA, le entrate tariffarie per l'anno 2021, non eccedono quelle relative all'anno 2020, più del limite massimo di variazione annuale del 1,6%, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3. MTR;
- Ai sensi dell'art. 4.5. "... In attuazione dell'art. 2 comma 17 della L. 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerati come valori massimi ...";
- Dalle risultanze del Piano Economico Finanziario validato dall'ECT- AGER emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € 9.251.284,00 così ripartiti: Costi Fissi € 4.581.040 Costi Variabili € 4.670.244 ;
- ai fini della manovra tariffaria 2021, il valore utilizzato per il calcolo delle Tariffe 2021, nel rispetto del limiti massimo di crescita del 6,6% genera uno scostamento di € 108.447,91, come si rilevata dall'allegata valutazione dell'Ente territorialmente competente;

Precisato che:

- occorre confermare, per l'anno 2021, le tariffe in vigore nell'annualità 2020;
- il bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021, approvato con atto di C.C. n. . 24 in data 08/04/2021, presenta i seguenti dati:

ENTRATA			SPESA		
CAP	OGGETTO	STANZIAMENTO	CAP	OGGETTO	STANZIAMENTO
170	TARI - IUC	€ 9.507.124,86	1655	AGEVOLAZIONI TA	€ 40.000,00
			1656	ESENZIONI TARI	€ 682.136,41
TOTALE		€ 9.507.124,86	TOTALE		€ 722.136,41

- al fine di allineare le previsioni è opportuno apportare al bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021 le seguenti variazioni di bilancio

ENTRATA					SPESA				
CAP	OGGETTO	STANZIAMENTO	VARIAZIONE -	STANZIAMENTO DEFINITIVO	CAP	OGGETTO	STANZIAMENTO	VARIAZIONE -	STANZIAMENTO DEFINITIVO
170	TARI - IUC	€ 9.507.124,86	€ 255.840,86	€ 9.251.284,00	1655	AGEVOLAZIONI TARI	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
					1656	ESENZIONI TARI	€ 682.136,41	€ 255.840,86	€ 426.295,55
TOTALE			€ 255.840,86	€ 9.251.284,00	TOTALE		€ 722.136,41	€ 255.840,86	€ 466.295,55

- le suddette variazioni non comportano squilibri di bilancio in quanto le esenzioni ed agevolazioni, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, a carico del bilancio dell'Ente effettivamente concesse alla data del 30.09.2021 ammontano ad € 264.202,00 pertanto lo stanziamento dei capitoli di spesa dopo la suddetta variazione ed ammontante ad € 466.295,55 risulta essere sufficiente a far fronte alle ulteriori istanze di esenzioni ed agevolazioni TARI;

Richiamato l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Ritenuto pertanto di confermare per l'anno 2021, , le tariffe della TARI già approvate e valide per il 2020 relative alle utenze domestiche e non domestiche, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) C) quali parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Richiamati gli articoli del Regolamento TARI vigente che stabiliscono delle agevolazioni il cui costo viene posto a carico delle Tariffe TARI ed in particolare l'art. 27 comma 9 disciplinate le misure agevolative applicabili esclusivamente all'annualità 2021, nel rispetto della normativa vigente, a favore delle utenze non domestiche maggiormente colpite dagli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica, da finanziarsi con le risorse che verranno assegnate ai sensi dell'art. 6 del D.L. 73/2021 in particolare;;

Richiamato l'art. 31 del Regolamento Tari vigente che stabilisce i versamenti della TARI 2021 per le Utenze Domestiche in 4 rate scadenti il 30 aprile, 30 luglio, 30 settembre e 3 dicembre o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno e per le Utenze non Domestica in 5 rate a partire dal 31 marzo, 30 maggio, 30 luglio, 30 settembre, 3 dicembre o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, per le nuove iscrizioni che decorrono dal 30 giugno i pagamenti di

importo superiore a 50 euro verranno divisi in due rate con scadenza il 30 ottobre e il 31 dicembre;

Preso atto che alle Tariffe approvate dal Comune va applicato il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di Tutela, protezione igiene ed ambiente di cui all'art. 19 del Dlgs 504/92 (TEFA) nella misura del 5%,

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera D) contenente l'elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 – Esercizi 2021 quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera E) quale parte integrante e sostanziale;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:

- di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi del d.Lgs. n.267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs 267/2000

Visto lo Statuto

Vista la Legge 147/2013 ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie

Visto il Regolamento TARI

PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate quali parte integranti e sostanziali:

- 1) ai fini della manovra tariffaria 2021, sulla base del Piano Economico Finanziario con i relativi allegati così come validato dall'AGER (all. A) che costituisce parte integrante e sostanziale, con il presente atto si confermano per l'anno 2021 le tariffe Tari già approvate e validate per l'anno 2020 relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegato al presente provvedimento sotto la lettera B) e C) quali parti integranti e sostanziali;
- 1) di stabile che le agevolazioni previste dal Vigente Regolamento TARI ai sensi dell'art. 1 comma 660 L. 147/2013, vengono poste a carico delle Tariffe TARI e trovano copertura mediante la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

- 2) di stabilire che le riduzioni previste dall'art. 27 comma 9 del vigente Regolamento TARI a favore delle utenze non domestiche maggiormente colpite dagli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica, esclusivamente all'annualità 2021, saranno finanziate con le risorse che verranno assegnate ai sensi dell'art. 6 del D.L. 73/2021;
- 3) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la Tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 9 comma 7 del Dlgs 504/92 , da sommarsi alle Tariffe TARI così come definite e approvate con la presente è pari al 5%, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia, anche in ordine alle modalità di riversamento;
- 4) Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell'allegato D) quale parte integrante e sostanziale;
- 5) Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera E) quale parte integrante e sostanziale;

L'Assessore Convertini illustra il provvedimento alla presenza di n. 15 Consiglieri Comunali (Ancona, Bufano, Marseglia, Castronuovo, Lupoli, Lafornera, Cervellera, Donnici, Cramarossa, Vinci, Lasorte, Marangi M., Convertini E, Basta, Bello).

Non essendoci interventi il Presidente pone ai voti la Delibera

Per una conoscenza puntuale degli interventi si rinvia al verbale stenografico che è possibile consultare e scaricare al seguente link

<https://servizionline.comune.martinafranca.ta.it/hypersicportalnew/portale/delibere/>

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto Il Regolamento TARI

Vista la Legge 147/2013 ss.mm.ii.;

Ritenuto di dover provvedere in merito

Acquisiti:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario.
- il parere dell'organo di revisione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Con voti espressi in forma palese e nominale

- favorevoli n. 13 (Ancona, Bufano, Marseglia, Castronuovo, Lupoli, Laforvara, Cervellera, Donnici, Cramarossa, Vinci, Lasorte, Marangi M., Convertini E,
- contrari n. 2 (Basta, Bello).
- astenuti n.//

D E L I B E R A

Di considerare quanto in premessa rappresentato e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso a norma della legge n.241/1990 e s.m.i.

- 1) ai fini della manovra tariffaria 2021, sulla base del Piano Economico Finanziario con i relativi allegati così come validato dall'AGER (all. A) che costituisce parte integrante e sostanziale, con il presente atto si confermano per l'anno 2021 le tariffe Tari già approvate e validate per l'anno 2020 relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegato al presente provvedimento sotto la lettera B) e C) quali parti integranti e sostanziali;
- 1) di stabile che le agevolazioni previste dal Vigente Regolamento TARI ai sensi dell'art. 1 comma 660 L. 147/2013, vengono poste a carico delle Tariffe TARI e trovano copertura mediante la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;
- 2) di stabile che le agevolazioni previste dal vigente Regolamento TARI ai sensi dell'art. 1 comma 660 L. 147/2013, vengono poste a carico delle Tariffe TARI e trovano copertura mediante la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;
- 3) di stabilire che le riduzioni previste dall'art. 27 comma 9 del vigente Regolamento TARI a favore delle utenze non domestiche maggiormente colpite dagli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica, esclusivamente all'annualità 2021, saranno finanziate con le risorse che verranno assegnate ai sensi dell'art. 6 del D.L. 73/2021;
- 4) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la Tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 9 comma 7 del Dlgs 504/92 , da sommarsi alle Tariffe TARI così

come definite e approvate con la presente è pari al 5%, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia, anche in ordine alle modalità di riversamento;

- 5) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell'allegato D) quale parte integrante e sostanziale;
- 6) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera E) quale parte integrante e sostanziale;
- 7) di pubblicare la presente delibera sul sito internet www.finanze.gov.it ai sensi dell'art 15 bis DL del 30 aprile 2019 n. 34 convertito in L. del 28 giugno 2019, n. 58 che ha modificato l'art 13 co. 15 ter del DL 211/2001 convertito in legge del 22 dicembre 2011, n. 214 e della circolare 2/DF del 22/11/2019.
- 8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

Inoltre, stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti espressi in forma palese e nominale

- favorevoli n. 13 (Ancona, Bufano, Marseglia, Castronuovo, Lupoli, Lafornera, Cervellera, Donnici, Cramarossa, Vinci, Lasorte, Marangi M., Convertini E,
- contrari n. 2 (Basta, Bello).
- astenuti n.//

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 85**

Ufficio Proponente: **SERVIZIO TRIBUTI**

Oggetto: **TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI) PER L'ANNO 2021 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO 2021/2023, ANNUALITA' 2021**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (SERVIZIO TRIBUTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/10/2021

Il Responsabile di Settore

Maurizia Dott.ssa Merico

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/10/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Maurizia Dott.ssa Merico

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, come segue:

IL Presidente Consiglio
BUFANO Donato

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

☒ Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)

☐ Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Martina Franca, lì 02/12/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs 196/03 e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari; il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.